

**STUDIO LEGALE DONATO**

**Avv. Giovannella Donato**

**Patrocinante in Cassazione**

Via Felice Piana 12, Borgomanero (NO)

Tel. 0322/835479 - fax 0322/834922

Email: [giodonato@hotmail.it](mailto:giodonato@hotmail.it) Pec: [giovannella.donato@pec.it](mailto:giovannella.donato@pec.it)

**Tribunale Ordinario di Asti**

Sezione Civile Fallimentare

Ricorso ex art. 9 L 27.1.2012 n. 3 per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con la presentazione della

**PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

Per SALVATORE LICATA, nato a [REDACTED] il [REDACTED] con codice fiscale [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED], professione operaio (Debitore) e PASQUA VITTORINA RAVASTELLI, nata a [REDACTED] il [REDACTED] con codice fiscale [REDACTED], e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED], professione impiegata (Debitore) rappresentati e difesi dall'avv.to Giovannella DONATO con studio in Via Felice Piana n.12 Borgomanero Tel. 0322.835479 , Cel. [REDACTED] PEC: [giovannella.donato@pec.it](mailto:giovannella.donato@pec.it) presso la cui sede eleggono domicilio al fine di ricevere le comunicazioni inerenti al presente ricorso.

La proposta è stata predisposta con l'ausilio, in qualità di advisor, del dott. Stefano Santin dell'associazione consumatori denominata Casa del Consumatore Piemonte con sede in Asti Via Giuseppe Gaeta n.12 .

**premesse che**

- I ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, cui intendono porre rimedio;
- sussistono per i ricorrenti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:



## Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

- non sono soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale;
- Le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente ad un indebitamento contratto per esigenze familiari. Nel 2014 il sig. Licata dipendente dell'azienda [REDACTED] p.a. veniva prima posto in cassa integrazione e successivamente, l'azienda ed il sindacato, al fine di mantenere stabile il numero dei dipendenti evitandone il licenziamento, sottoscrivevano un' accordo che prevedeva, quale strumento per superare lo stato di emergenza economica, il Contratto di Solidarietà alla luce di quanto previsto dal D.lgs 148/2015. Per tale ragione il reddito del sig. Licata subiva una riduzione del 30% come da modello 730 allegato.

A fronte della riduzione della retribuzione richiedeva alla banca Monte dei paschi di Siena, la possibilità di accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo, che le veniva negata, in considerazione del fatto che il Fondo di solidarietà per i mutui relativi all'acquisto della prima casa (il *cosiddetto fondo Gasparrini*) istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che all'articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà solo ed esclusivamente in seguito ad un licenziamento. Mancando questo requisito, il sig. Licata continuava a pagare la rata del mutuo con i propri risparmi e con la solidarietà dei propri familiari. La scelta posta in essere dall'intermediario poteva essere differente e sarebbe potuta consistere in una moratoria della rata di mutuo di almeno un anno, prassi adottata a quel tempo da numerosi istituti bancari italiani.

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza lavorativa lo stesso provvedeva a far valutare l'immobile di proprietà per tentarne la vendita. Purtroppo a causa della contrazione del mercato immobiliare, la valutazione dell'immobile non consentiva la vendita con conseguente estinzione del mutuo fondiario.

Si pone altresì l'attenzione sul fatto che gli istanti hanno acquistato l'immobile in un periodo in cui la cosiddetta "bolla immobiliare", che poi ha generato la crisi finanziaria dei cosiddetti



## Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

mutui "sub prime" , aveva generato una successiva svalutazione degli stessi motivo per cui è divenuta difficile la pronta liquidazione dell'immobile volta alla chiusura del mutuo in corso. A riprova del fatto che sia stata la crisi finanziaria a determinare la svalutazione dell'immobile di proprietà e non un' indebitamento superiore al valore dello stesso, è testimoniata dal fatto che sia la prima banca erogante il mutuo, vale a dire Unicredit Banca s.p.a., sia il Monte dei Paschi successivamente surrogatosi al primo, avessero valutato lo stesso per un valore nettamente superiore all'attuale, come da CTU che ha stimato il valore commerciale in circa 93.000 euro.

Nel 2016 la situazione lavorativa del sig. Licata riprendeva regolarmente ma lo stesso doveva affrontare con la sig.ra Ravastelli delle spese impreviste per le cure odontoiatriche dei figli, oltre alle nuove esigenze scolastiche degli stessi che venivano iscritti alle scuole medie superiori e pertanto portavano ad un incremento dei costi sia per il trasporto, per i corredi scolastici ed i libri oltre alla mensa così creando un aggravio del bilancio familiare.

Appare pertanto agli occhi della scrivente che lo stato di sovra indebitamento sia da ricercarsi unicamente nella riduzione reddituale del sig. Licata Salvatore subita in occasione della crisi aziendale della Dierre e nella svalutazione dell'immobile che non ne ha consentito la vendita, azione che avrebbe evitato l'esborso, consistente, della rata di mutuo. Altresì nel corso del tempo le mutate esigenze familiari ed il sopravvenire di spese impreviste come l'autovettura per il lavoro oltre a cure odontoiatriche dei figli oltre al maggior esborso per le spese d'istruzione degli stessi hanno alla distanza provocato lo stato d'insolvenza. Rimane meritevole per gli istanti il tentativo posto in essere di onorare, con degli acconti, le obbligazioni assunte anche in occasione delle scadenze del beneficio del termine.

Si tiene a precisare che il costo della vita mensile come da rilevazioni ISTAT per un nucleo Familiare riferito a coppia con due figli era, per gli anni 2014 e seguenti, pari a circa 2.800 euro mensili, ragion per cui, considerati gli impegni mensili, rapportati all'entrate da lavoro dipendente, fanno denotare che il nucleo degli istanti ha sempre valutato attentamente, rimanendo al disotto della media, le spese per il sostentamento familiare.

- tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;
- le cause dell'indebitamento risiedono nella perdita di un adeguato reddito e nella condotta assunta dal soggetto finanziatore, al momento della concessione del finanziamento, nel valutare il merito creditizio dei sig.ri Licata e Ravastelli.

E' necessario partire dall'obbligazione più onerosa rappresentata dal Mutuo fondiario stipulato in data 15/05/2009 con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per € 184.888,03 somme



## Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

destinate a surrogare il mutuo stipulato in data 28/02/2008 con la Unicredit Family Financing Bank S.p.A. per la somma di € 187.000,00.

La surroga veniva posta in essere dagli istanti in seguito all'aumento della rata originaria incremento da attribuirsi al fatto che gli stessi avevano sottoscritto un tasso variabile. Nel periodo di riferimento anno 2008/2009 in seguito alla crisi finanziaria dovuta ai mutui sub prime il costo del denaro era aumentato con indubbi risvolti negativi sulle rate per i mutui in essere.

Tale operazione denota responsabilità da parte degli istanti ed era volta prevenire ulteriori aggravii sul bilancio familiare ragion per cui il mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena è stato stipulato ad un tasso fisso del 4,97% per una durata di 360 rate mensili di € 989,13 in tal modo i debitori hanno ritenuto di porsi al riparo da ulteriori aumenti dovuti ad un mercato finanziario all'epoca molto instabile.

- Ad ottobre 2015 la stessa banca Monte dei Paschi di Siena al fine di generare la liquidità necessaria ad integrare il pagamento della rata mensile del mutuo in corso, proponeva alla sig.ra Ravastelli, un Prestito personale n. [REDACTED] stipulato in data 01/10/2015 con la COMPASS BANCA S.p.A. - distribuito dalla stessa Monte Paschi di Siena in partnership con la Compass BANCA S.p.A., per un importo lordo pari ad € 14.184,00 da rimborsare in 72 rate mensili di € 197 - importo netto erogato circa € 11.000,00

- in data 02/02/2016 (tre mesi dopo) veniva estinto anticipatamente, con i proventi ottenuti dalla sottoscrizione del contratto di Finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. [REDACTED] stipulato in data 14/12/2015 con Futuro S.p.A. società partecipata al 100% da Compass Banca S.p.A. - importo totale finanziato pari a € 32.160,00 da rimborsare in 120 rate mensili di € 268,00 al TAN 8,189 % e TAEG 11,63 %. In sede di liquidazione venivano trattenuti in unica soluzione € 10.251,58 a titolo di interessi; € 2.479,60 a titolo di commissioni e spese istruttoria - importo netto erogato pari a € 19.412,82 . Dall'importo erogato circa € 12.000,00 venivano utilizzati per l'estinzione del finanziamento n. [REDACTED] e pertanto la somma rimasta nella disponibilità della sig.ra Ravastelli risultava pari a circa € 7.000,00.

La ragione del doppio finanziamento è da ricercarsi nel fatto che l'istruttoria e l'erogazione di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio richiede un periodo di lavorazione di qualche mese, in considerazione della particolarità della pratica, che prevede anche il coinvolgimento dell'amministrazione ceduta al fine di ricevere il certificato di stipendio e la susseguente notifica del contratto di cessione al terzo ceduto, ragion per cui la Banca Monte Paschi ha optato ad una soluzione volta ad erogare un primo finanziamento sotto forma di prestito personale ( quello della stessa Compass Banca s.p.a. ) per poi estinguerlo mediante un prestito sotto forma di cessione del quinto dello stipendio erogata da altra società finanziaria appartenente allo stesso gruppo bancario.



## Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

E' indubbio che la banca Monte dei Paschi s.p.a. fosse a conoscenza della situazione degli istanti essendo gli stessi clienti dal maggio 2009.

- In data 20/05/2016 sottoscrivevano con la Findomestic Banca S.p.A un contratto di Finanziamento n. [REDACTED] per un importo lordo di € 7.680,00 da rimborsare in 96 rate mensili di € 80,00 al TAN 8,95 % e TAEG 9,33%. Dall'importo lordo veniva trattenuta la somma di € 333,50 a titolo di premio assicurativo; € 2.211,50 a titolo di interessi - importo netto liquidato € 5.468,00 . Tale finanziamento veniva estinto anticipatamente con il versamento di € 5.350,11 - proventi ottenuti dalla sottoscrizione, in data 12/09/2016, di un contratto di Finanziamento n. [REDACTED] stipulato con la Findomestic Banca S.p.A per un importo lordo pari a € 17.452,80 da rimborsare in 96 rate mensili di € 181,80 al TAN 9,96% e TAEG 10,43%. Dall'importo lordo veniva trattenuta la somma di € 732,00 a titolo di premio assicurativo; € 5.456,80 a titolo di interessi - importo netto liquidato pari a € 11.264,00. Dall'importo erogato veniva trattenuta la somma di € 5.350,11 per l'estinzione anticipata del finanziamento numero [REDACTED] . Pertanto la nuova liquidità effettivamente ricevuta ammontava ad €. 5.914,00 . L'importo veniva utilizzato per spese odontoiatriche per i due figli al tempo di 11 e 12 anni e per il pagamento di una bolletta di conguaglio consumi relativi alla fornitura gas.

La Findomestic Banca S.p.A finanziava in due momenti distinti ma ravvicinati nel tempo considerato che i finanziamenti venivano stipulati a distanza di 4 mesi l'uno dall'altro e Findomestic Banca per ben due volte applicava costi per polizze assicurative di cui la stessa finanziaria riceveva un compenso d'intermediazione assicurativa pari a circa il 60% del premio pagato.( all.to contratti finanziamento)

- Nel mese di giugno 2016 la sig.ra Ravastelli sottoscriveva con la Findomestic Banca S.p.A un Finanziamento n. [REDACTED] importo lordo pari a € 19.516,80 da rimborsare in 96 rate mensili di € 203,30 al TAN 6,29% e TAEG 6,47 %.

Dall'importo lordo veniva trattenuta la somma di € 1.209,60 a titolo di premio assicurativo; € 3.952,20 a titolo di interessi - importo netto liquidato € 14.355,00. L'importo liquidato e stato utilizzato per acquisto del autovettura TOYOTA per [REDACTED] [REDACTED] per la quale ha ottenuto una detrazione fiscale IRPEF del 19% come da dichiarazione dei redditi MOD.730. L'acquisto si rendeva necessario per la sostituzione della precedente autovettura immatricolata nel 2003 e pertanto ormai vetusta. L'autovettura viene utilizzata dall'istante come mezzo di trasporto per recarsi al lavoro presso [REDACTED]

A norma dell'art. 9 comma 3 bis lettera e) si specifica che l'organismo di composizione della crisi nella sua relazione particolareggiata riporti:



## Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

- "l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013".

Orbene appare evidente che, nell'anno 2016, prima della concessione del credito da parte della Findomestic Banca Spa gli istanti che percepivano un reddito netto mensile di € 2.928,00 circa, a fronte della rata di € 989,00 versata per il mutuo fondiario contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena e della rata di € 268,00 trattenuta dalla Futuro Spa per il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, avevano a disposizione circa € 1.671,00 netti per il sostentamento del nucleo familiare composto dagli istanti e due figli minorenni.

Successivamente con la concessione del finanziamento n. [REDACTED] avente rata mensile di € 180,00 e del finanziamento n. [REDACTED] avente rata mensile di € 203,00 la Findomestic Banca SPA non ha considerato il limite massimo di esposizione debitoria, quindi, intangibile la quota del reddito pari all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013.

Di seguito una tabella riassuntiva alla quantificazione dell'importo mensile necessario alla famiglia Licata per mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione reddito disponibile:

<b>IMPORTO NECESSARIO</b>	<b>1.415,68</b>	448,00 * 3,16	
	<b>448,00</b>	L'ammontare assegno sociale	
	2,46	Parametro quattro componenti nucleo familiare	
	0,20	Maggiorazione nucleo con figli minorenni	
	0,50	Maggiorazione [REDACTED]	
<b>PARAMETRO FINALE</b>	<b>3,16</b>		
<b>REDDITO MENSILE</b>	<b>2.843,37</b>		
		LICATA Salvatore	
		RAVASTELLI Pasqua V.	
<b>ESPOSIZIONE DEBITORIA</b>	<b>1.642,23</b>		
	989,13	Monte dei Paschi di Siena	Mutuo fondiario
	268,00	Futuro S.P.A	Cessione del V dello



## Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

		stipendio
181,80	Findomestic Banca S.P.A	Prestito personale
203,30	Findomestic Banca S.P.A	Prestito personale

**1.201,14 REDDITO MENSILE DISPONIBILE AGLI ISTANTI**

Il reddito mensile disponibile agli istanti, nell'anno 2016, risulta di circa € 1.201,14, quindi, inferiore a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 che avrebbe previsto un reddito necessario al sostentamento del nucleo familiare pari ad euro 1.415,68.

La Findomestic Banca Spa, nonostante i ricorrenti avessero impegni mensili per € 1.438,93 a fronte di un reddito netto di € 2.543,37 al momento dell'erogazione del secondo finanziamento n. [REDACTED] avente rata mensile di € 203,30, non ha valutato correttamente il merito creditizio determinando colpevolmente una situazione di indebitamento.

Ciò descritto si ritiene di porre all'attenzione dell'Ill.mo Giudice Delegato che si è venuta a creare la fattispecie regolamentata dall'art. 12 comma 3- ter: *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore."*

Alla fine del 2017 gli istanti non riuscivano a pagare la rata della Findomestic Banca S.p.A e pertanto contattati dall'ufficio contenzioso della società finanziaria venivano convinti ad un rientro dell'arretrato, a quel tempo di sole due rate, con pagamento sia della rata corrente che dell'importo di € 250,00 quale rientro dell'insoluto. Pur riuscendo a provvedere per un mese, il piano di rientro richiesto dalla Findomestic diveniva insostenibile per cui gli istanti non riuscivano ad adempiere alla propria obbligazione. Successivamente tentavano di regolarizzare la posizione ed effettuavano versamenti parziali per un totale di euro 2.500,00 a favore Ifis NPL, che nel mentre aveva acquistato il credito.

Al fine di tentare di far fronte all'arretrato del mutuo Monte dei Paschi di Siena e dei finanziamenti Findomestic veniva consigliato da un'agente della finanziaria Conafi Prestitò, posizione debitoria ora confluita in BPER, di accedere ad un Finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.



## Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

- In data 30/05/2017 il sig. Licata sottoscriveva il contratto n. [REDACTED] per un importo lordo di € 14.880,00 da rimborsare in 96 rate mensili di € 155,00. Dall'importo lordo mutuato venivano trattenuti € 1.782,52 a titolo di interessi ; € 4.774,12 a titolo di commissioni e spese fisse contrattuali - importo netto liquidato € 8.323,36 . Il tasso applicato dalla finanziaria è pari al TAN 3,23% e TAEG del 17,48% di poco più di un punto percentuale sotto la soglia dell' usura pari al 18,7625 %.

Si evidenzia che il comportamento dell'ente finanziatore non ha tenuto in considerazione lo stato di difficoltà finanziaria del sig. Licata. Nella delibera 145/ 2018 che ha ripreso quanto già comunicato al mercato da parte della Banca d'Italia nelle sue precedenti comunicazioni del 2009 e 2011 si evidenziava nel paragrafo **VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO E RISCHIO DI SOVRAINDEBITAMENTO** che: *"La Vigilanza ha riscontrato che non sempre gli intermediari conducono una adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, spesso sostituita dalla valutazione della posizione finanziaria del datore di lavoro. Gli intermediari devono assicurare che i clienti siano indirizzati verso forme di finanziamento coerenti con le loro condizioni economico-finanziarie e che ricevano l'assistenza e i chiarimenti necessari a valutare tale coerenza. Prima della conclusione del contratto di CQS, l'intermediario finanziatore effettua una valutazione del merito di credito del cliente sulla base di informazioni adeguate, anche fornite dal cliente stesso e integrate se del caso consultando una banca dati pertinente. La presenza delle garanzie previste nel contratto di CQS non esime dalla necessità di valutare il merito di credito del cliente, anche nel caso in cui i crediti o i contratti siano destinati a essere ceduti. Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli intermediari tengono conto anche del rischio di uno stato di indebitamento eccessivo..."*.

Orbene appare in tutta evidenza che nel caso di specie le avvertenze della Banca d'Italia siano state del tutto disattese contribuendo ad incrementare l'indebitamento di un cliente già fragile e consigliando un prestito oneroso, basti notare che le commissioni accessorie risultano essere di circa 4 volte superiori all'ammontare degli interessi.

Si pone in evidenza che gli istanti al fine di poter sostenere i finanziamenti chirografari avessero diligentemente optato sempre per periodi di rimborso minimi di 8 anni al fine di riuscire a sostenere il mutuo fondiario sino al momento in cui si sarebbe ridotto il capitale residuo, al fine di porre in vendita l'immobile. Alla fine del 2017 gli istanti non riuscivano a pagare la rata della finanziaria Findomestic e pertanto contattati dall'ufficio contenzioso della società finanziaria venivano convinti ad un rientro dell'arretrato, a quel tempo di sole due rate, con pagamento sia della rata corrente che dell'importo di € 250,00 quale rientro dell'insoluto. Pur riuscendo a provvedere per un mese, il piano di rientro richiesto dalla Findomestic diveniva insostenibile per cui gli istanti non riuscivano ad adempiere alla propria obbligazione.



## Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Quando erano già presenti sofferenze nella centrale rischi della Banca d'Italia quali finanziamenti Findomestic e mutuo Banca Monte dei Paschi di Siena, l'agenzia finanziaria della IBL Banca proponeva una riduzione del tasso d'interesse pagato dalla sig.ra Ravastelli nei confronti della finanziaria Futuro mediante la sottoscrizione di un Finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio [REDACTED] stipulato in data 02/10/2018 con la IBL Banca per importo lordo di € 35.520,00 da rimborsare in 120 rate mensili di € 296,00 al TAN 4,00% e TAEG 6,02 %. Dall'importo lordo mutuato venivano trattenuti € 6.284,03 a titolo di interessi ed € 2.474,09 a titolo di commissioni . Dall'importo liquidato € 26.761,88 versava, mediante bonifico del 22/10/2018, la somma di € 18.279,12 necessaria per l'estinzione del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio [REDACTED] stipulato con la Futuro S.p.A. in data 14/12/2015. pertanto la somma rimasta nella disponibilità della sig.ra Ravastelli risulta pari a € 8.3482,88 .

Sempre in virtù della già citata delibera 145/ 2018 la Banca d'Italia si specifica che:” *Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli intermediari tengono conto anche del rischio di uno stato di indebitamento eccessivo, pure in occasione di operazioni di estinzione anticipata e rinnovi, soprattutto quando queste avvengono in prossimità del termine minimo di legge...*” che nel caso di specie risulterebbe, a norma dell'art. 39 del dpr 180/1950, pari a 4 anni.

In considerazione del sopracitato art. 39 del dpr 180/1950 si tiene a precisare che la IBL Banca ha erogato il suddetto prestito in totale spregio della normativa di riferimento essendo, il prestito precedente, stato estinto da IBL banca dopo 32 mesi e non 48 come previsto.

Ad abundantiam in occasione dell'erogazione del suddetto prestito IBL ha adottato quale modus operandi elusivo della normativa di riferimento , l'erogazione di un prestito ponte, sempre erogato da IBL, utilizzato dalla Ravastelli per estinguere personalmente la cessione del quinto dello stipendio nei confronti di Futuro per poi erogare il finanziamento sotto forma di cessione del quinto.

Sempre la Banca d'Italia sottolinea che.” *Sono state segnalate condotte volte a vincolare il cliente alla stipula di una nuova operazione anche prima che siano decorsi i termini normativamente previsti ; fra queste condotte rientra la prassi di concedere prestiti personali, erogati in anticipo rispetto al momento in cui sarà possibile il rinnovo della CQS*”.

**Si ritiene elusivo della normativa vigente accordare credito per favorire l'estinzione dell'operazione in corso prima del termine minimo di legge, funzionale alla successiva stipula di un nuovo contratto di CQS.** *Gli intermediari devono evitare qualunque condotta - anche posta in essere con l'intervento di terzi - che porti al risultato vietato dalla legge o si traduca in una limitazione della possibilità per il cliente di valutare, una volta maturati i termini, la convenienza*



## Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

a rinnovare il finanziamento e le condizioni proposte ... Non si può contrarre una nuova cessione prima che siano stati pagati i 2/5 delle rate pattuite nel contratto.”

Pertanto si tiene a segnalare quanto già ampiamente evidenziato per i creditori rappresentati da banca BPER già Conafi Prestitò e per IBL Banca s.p.a.

- le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nella modesta retribuzione percepita ed appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della famiglia;

- il nucleo familiare della ricorrente è così composto:

- Licata Salvatore, nato a [redacted] il [redacted]
- Ravastelli Pasqua Vittorina, nata ad [redacted] il [redacted]
- [redacted], nato a [redacted] il [redacted] (Figlio)
- [redacted] nata [redacted] il [redacted] (Figlia)

- attualmente i ricorrenti svolgono attività di lavoro dipendente tempo indeterminato presso la società [redacted] il Sig. Licata Salvatore e presso [redacted] la Sig.ra Ravastelli Pasqua Vittorina;

I redditi degli istanti, negli ultimi 3 anni, sono i seguenti:

Anni			
2020	2019	2018	
<b>Licata Salvatore</b>			
Reddito imponibile	22.240,00	23.088,33	23.387,02
Imposta lorda	-5.980,05	-6.233,84	-6.323,24
Totale detrazioni	1.995,60	1.950,04	1.933,94
Bonus Renzi	476,05	960,00	960,00
Trattamento Integrativo	600,00		
<b>Totale reddito Licata</b>	<b>19.331,60</b>	<b>19.764,53</b>	<b>19.957,72</b>

Anni			
2020	2019	2018	
<b>Ravastelli Pasqua V.</b>			
Reddito imponibile	21.399,30	21.355,37	21.349,68
Imposta lorda	-5.728,31	-5.715,16	-5.713,46
Totale detrazioni	2.040,79	2.043,15	2.043,53
Bonus Renzi	476,05	960	960
Trattamento Integrativo	600,00		
<b>Totale reddito Ravastelli</b>	<b>18.787,83</b>	<b>18.643,36</b>	<b>18.639,75</b>

Anni			
2020	2019	2018	
<b>Famiglia Licata Ravastelli</b>			
Totale reddito	38.119,43	38.407,89	38.597,47



## Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Spese di mantenimento stimate	-25.680,00	-25.680,00	-25.680,00
Differenza anno	12.439,43	12.727,89	12.917,47
<b>Differenza mese</b>	<b>1.036,62</b>	<b>1.060,66</b>	<b>1.076,46</b>

- il reddito complessivo del nucleo familiare, nell'anno 2020, ammonta ad € 38.119,43 e le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad € 2.140,00;  
Si segnala, inoltre, che le spese necessarie al sostentamento familiare sono perfettamente in linea, se non addirittura inferiori, rispetto alle spese indicate dall'ISTAT per l'anno 2020. In particolare, per una famiglia tipo quale quella del ricorrente l'ISTAT ha quantificato spese mensili per consumi familiari per l'anno 2020 in € 2.934,00. La quantificazione delle spese mensili, seppur con gran sacrificio, in € 2.140,00, dimostra la palese buona volontà dei ricorrenti, che sono disposti a limitarsi a ciò che è strettamente necessario per la loro sopravvivenza, al fine di poter garantire la fattibilità della procedura;
- negli ultimi cinque anni i ricorrenti non hanno compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio;
- su ricorso degli istanti l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento del Segretariato Sociale dell'EINS sede di Asti, iscritto al n. 278 Sezione A del Registro Nazionale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi ha nominato, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, con provvedimento del 23/11/2020, protocollo n. 03/2020 il dott. IMBERTI Giovanni con studio in Carrù, in via Mazzini 15, tel/fax n. 0173759301, indirizzo pec: [giovanni.imberti@odcec.cuneo.legalmail.it](mailto:giovanni.imberti@odcec.cuneo.legalmail.it), quale Gestore della crisi da sovraindebitamento incaricato delle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della proposta di "*Piano del Consumatore*" di cui all'art. 9 comma 1 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 contenente:
  - a)  
*l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;*
  - b)  
*l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
  - c)  
*il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;*
  - d)  
*l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;*



## Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

e)

*Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.*

### INDICAZIONE DELLE MASSE ATTIVE E PASSIVE - PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE

di seguito le masse attive e passive distinte tra i coniugi per evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli altri e viceversa.

#### PROSPETTI RIEPILOGATIVI

#### LICATA SALVATORE

ATTIVITA' REALIZZABILI	IMPORTO	Valore ACCERTATO OCC
STIPENDIO	32.460,00	32.460,00
IMMOBILI	60.000,00	60.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>92.460,00</b>	<b>92.460,00</b>

PASSIVO CONCORDATARIO	IMPORTO	Valore ACCERTATO OCC
<b>PREDEDUZIONE</b>		<b>PREDEDUZIONE</b>
Spese in prededuzione / di procedura	8.297,03	8.297,03
<b>TOTALE</b>	<b>8.297,03</b>	<b>8.297,03</b>



## Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

PRIVILEGIO / IPOTECARIO		PRIVILEGIO / IPOTECARIO
MUTUO IPOTECARIO	175.671,30	175.671,30
DEBITI VERSO BANCHE	4.031,20	4.031,20
DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	1.877,12	1.877,12
<b>TOTALE</b>	<b>181.579,62</b>	<b>181.579,62</b>

CHIROGRAFO		CHIROGRAFO
DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	151,04	151,04
DEBITI VERSO BANCHE	43.275,85	43.275,85
DEBITI VERSO FORNITORI	3.998,30	3.998,30
FONDI	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>52.425,19</b>	<b>52.425,19</b>

<b>ATTIVO REALIZZABILE in 5 anni</b>	<b>92.460,00</b>		
	IMPORTO	%	IMPORTO
<b>SPESE IN PREDEDUZIONE</b>	8.297,03	100,00%	8.297,03
<b>CREDITORI IPOTECARI</b>	175.671,30	31,86%	55.968,88
<b>CREDITORI PRIVILEGIATI</b>	5.908,32	100,00%	5.908,32
<b>ATTIVO RESIDUALE PER I CREDITORI CHIROGRAFARI</b>	22.285,77		
<b>CREDITORI CHIROGRAFARI</b>	52.425,19		
<b>IPOTECARIO DERUBRICATO AL CHIROGRAFARIO</b>	119.702,42		
<b>TOTALE CHIROGRAFARI</b>	172.127,61	12,95%	22.285,77

RAVASTELLI PASQUA VITTORINA		
ATTIVITA' REALIZZABILI	IMPORTO	Valore ACCERTATO OCC
STIPENDIO	29.760,00	29.760,00
<b>TOTALE</b>	<b>29.760,00</b>	<b>29.760,00</b>



## Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

PASSIVO CONCORDATARIO	IMPORTO	Valore ACCERTATO OCC
<b>PREDEDUZIONE</b>		<b>PREDEDUZIONE</b>
Spese in prededuzione / di procedura	<b>8.768,38</b>	<b>8.768,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.768,38</b>	<b>8.768,38</b>

PRIVILEGIO / IPOTECARIO		PRIVILEGIO / IPOTECARIO
DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	<b>145,08</b>	<b>145,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>145,08</b>	<b>145,08</b>

CHIROGRAFO		CHIROGRAFO
DEBITI VERSO ERARIO	<b>57,59</b>	<b>57,59</b>
DEBITI VERSO BANCHE	<b>237.813,50</b>	<b>237.813,50</b>
DEBITI VERSO FORNITORI	<b>3.998,30</b>	<b>3.998,30</b>
FONDI	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>246.869,39</b>	<b>246.869,39</b>

<b>ATTIVO REALIZZABILE in 5 anni</b>	<b>29.760,00</b>		
	<b>IMPORTO</b>	<b>%</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>SPESE IN PREDEDUZIONE</b>	<b>8.768,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.768,38</b>
<b>CREDITORI PRIVILEGIATI E IPOTECARI</b>	<b>145,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>145,08</b>
<b>ATTIVO RESIDUALE PER I CREDITORI CHIROGRAFARI</b>	<b>20.846,54</b>		
<b>CREDITORI CHIROGRAFARI</b>	<b>246.869,39</b>		
<b>CREDITORI PAGATI NELLA MASSA LICATA</b>	<b>-80.735,88</b>		
<b>FORNITORI CHIROGRAFARI</b>	<b>166.133,51</b>	<b>12,55%</b>	<b>20.846,54</b>

I ricorrenti hanno la disponibilità dei beni di cui agli allegati A (beni immobili) e B (beni mobili).

I creditori dei ricorrenti sono quelli indicati nell'elenco allegato C con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.



## Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice, Sig. LICATA SALVATORE e Sig.ra Ravastelli Pasqua Vittorina, così come rappresentata e difesa,

### PROPONGONO

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano del Consumatore meglio descritte nella relazione dell'O.C.C, ed allegate all'istanza sotto la lettera D) con relativa percentuale di soddisfacimento ed il privilegio, la cui fattibilità è attestata dal professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi nominato ed in virtù di tutto quanto sopra,

### CHIEDONO

- Che l'ill.mo Tribunale di ASTI voglia dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 12 bis e ss. della legge n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
- che voglia disporre, ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 e ss. modifiche, che prevede :" *Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo*". Orbene nel caso degli istanti la prosecuzione della procedura esecutiva radicata presso il Tribunale di Asti esecuzione n. 97/2019 pregiudicherebbe la fattibilità del piano del consumatore proposto come evidenziato anche dal dott. Giovanni Imberti nella sua relazione particolareggiata ovvero : " *A giudizio dello scrivente la divisione in due lotti, ripresa nell'avviso di vendita da parte del delegato, potrebbe determinare una svalutazione dell'intero compendio immobiliare. Infatti nell'ipotesi che un soggetto dovesse aggiudicarsi il Box Auto (Lotto 2), l'alloggio con il solo posto auto (Lotto 1) quanto sarà ancora appetibile sul mercato? Quanto potrebbe interessare un alloggio, inserito in un complesso immobiliare di 8 unità, senza il Box Auto?*

*Il presente piano dà una soluzione a queste domande, avendo trovato due soggetti interessati all'acquisto.*

*Infatti sono state reperite due manifestazioni di interesse:*

- *la prima, firmata in data 23/09/2021 è di importo pari ad € 60.000,00;*
- *la seconda, firmata in data 11/11/2021 è di importo pari ad € 50.000,00;"*

Al fine di contenere i costi di procedura si richiede a norma dell'art. 13 comma 1 che l'attività di liquidazione dell'immobile interessato dalla procedura esecutiva RGE 97/2019 radicata presso il



## **Piano del Consumatore - ai sensi della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

Tribunale di Asti possa essere svolta dal dott. Giovanni Imberti secondo i costi presunti e riportati nella relazione particolareggiata allegata.

Allega i seguenti documenti:

- elenco analitico del patrimonio immobiliare all.to A;
- elenco analitico del patrimonio mobiliare all.to B;
- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute all.to C;
- attestazione di fattibilità del piano da parte dell'OCC, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge n.3 del 27 gennaio 2012 all.to D ;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni all.to E;
- mod. 730 /2017 redditi 2016 Ravastelli all.to F;
- mod. 730 /2015 redditi 2014 Licata all.to G;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia all.to H;
- composizione del nucleo familiare corredata della dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia all.to I;
- delibera 145/ 2018 all.to L
- dichiarazione relativa al compimento di atti di disposizione del patrimonio nei precedenti cinque anni all.to M / M bis

Avv. Giovannella DONATO



